

L'etichettatura nutrizionale

Paolo Borghi



ALIMENTI E SALUTE
è anche una questione di etichetta

Bologna
29 novembre 2016

Precedenti normativi:

- dir. 90/496/CEE sull'etichettatura nutrizionale (attuata in Italia dal d.lgs. n. 77/1993)

→ schema complesso

→ facoltatività

→ eccezioni alla facoltatività

Precedenti normativi:

- dir. 90/496/CEE (d.lgs. n. 77/1993)

→ schema complesso: scelta fra diverse tipologie di informazioni

Gruppo 1

- a) valore energetico,
- b) quantità di proteine, carboidrati e grassi ;

Gruppo 2

- a) valore energetico,
- b) quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio.

+ varianti alle informazioni del “Gruppo 2”

+ informazioni ulteriori volontarie

Precedenti normativi:

- dir. 90/496/CEE (d.lgs. n. 77/1993)

- facoltatività

- eccezioni: es. prodotti dietetici e prodotti con claims nutrizionali o salutistici

- Libro bianco della Commissione europea sulla strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità (2007)

- scelta in favore della obbligatorietà

Dal 13 dicembre 2016:

- regolamento UE n. 1169/2011

→ obbligatorietà generalizzata: diviene la regola (art. 9, par. 1, lett. I)

→ nuovo schema

→ nuove opzioni per l'operatore

Dal 13 dicembre 2016:

- regolamento UE n. 1169/2011

→ **obbligatorietà generalizzata**: diviene la regola (art. 9, par. 1, lett. I)

esenzioni (disciplina a sé stante):

- gli integratori alimentari

- le acque minerali naturali

- gli ADAP (e il reg. UE 609/2013?)

- regolamento UE n. 1169/2011

Disciplina onnicomprensiva:

→ tutte le informazioni

→ tutte le forme di comunicazione
(incluso web, app, menu del ristorante)

→ disciplina “orizzontale”

(restano possibili prescrizioni “verticali”, riferite a specifiche categorie di prodotti)

- regolamento UE n. 1169/2011

Regole di base → contenuto obbligatorio:

le informazioni di cui all'art. 30 del reg. (UE) n. 1169/2011, e cioè:

- valore energetico
- quantità di **alcuni** nutrienti (grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale)

- regolamento UE n. 1169/2011

Regole di base → contenuto facoltativo:

- quantità di uno o più dei seguenti ulteriori elementi: acidi grassi saturi e polinsaturi, polioli, amido, fibre, nonché
- vitamine e sali minerali (se elencati nell'allegato XIII, parte A e presenti in «misura significativa»)

- regolamento UE n. 1169/2011 (All. XV)

Le unità di misura da usare nella dichiarazione nutrizionale per l'energia [kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal)] e per la massa [grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (µg)] e l'ordine di presentazione, se del caso, sono i seguenti:

energia	kJ/kcal
grassi	g
di cui:	
— acidi grassi saturi	g
— acidi grassi monoinsaturi	g
— acidi grassi polinsaturi	g
carboidrati	g
di cui:	
— zuccheri	g
— polioli	g
— amido	g
fibre	g
proteine	g
sale	g
vitamine e sali minerali	le unità indicate nell'allegato XIII, parte A, punto 1

- regolamento UE n. 1169/2011

Regole di base → contenuto facoltativo:

art. 32 (parr. 4 e 5): consentito indicare il valore energetico e i nutrienti **anche** come percentuale delle assunzioni di riferimento (allegato XIII, parte B), con la dicitura supplementare «*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400kj/2000kcal)*»

- regolamento UE n. 1169/2011

Regole di base → contenuto facoltativo:

assunzioni
di riferimento

PARTE B — CONSUMI DI RIFERIMENTO DI ELEMENTI ENERGETICI E
DI DETERMINATI ELEMENTI NUTRITIVI DIVERSI DALLE VITAMINE E
DAI SALI MINERALI (ADULTI)

Elementi nutritivi o energetici	Consumo di riferimento
Energia	8 400 kJ/2 000 kcal
Grassi totali	70 g
Acidi grassi saturi	20 g
Carboidrati	260 g
Zuccheri	90 g
Proteine	50 g
Sale	6 g

- regolamento UE n. 1169/2011

Regole di base → modalità:

“assunzioni di riferimento”

- “AR” o “RI” solo se spiegata in qualche parte dell’imballaggio
- non più consentito scrivere “GDA” (= Guideline Daily Amounts)
- “Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)” deve comunque esserci

- regolamento UE n. 1169/2011

Regole di base → modalità:

- obbligo di utilizzare le unità di misura indicate nell'allegato XV al regolamento:
 - energia kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal)
 - massa: grammi (g), milligrammi (mg), millilitri (ml) e microgrammi (μg)
- (valori da esprimere per 100 g o 100 ml di prodotto)

- regolamento UE n. 1169/2011

Regole di base

→ criteri di calcolo:

→ tolleranze:

v. Linee Guida

Minsalute

(da Linee Guida Commissione)

ALLEGATO XIV

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:

— carboidrati (ad esclusione dei polioli)	17 kJ/g — 4 kcal/g
— polioli	10 kJ/g — 2,4 kcal/g
— proteine	17 kJ/g — 4 kcal/g
— grassi	37 kJ/g — 9 kcal/g
— salatrim	25 kJ/g — 6 kcal/g
— alcol (etanolo)	29 kJ/g — 7 kcal/g
— acidi organici	13 kJ/g — 3 kcal/g
— fibre	8 kJ/g — 2 kcal/g
— eritritolo	0 kJ/g — 0 kcal/g

- regolamento UE n. 1169/2011

Regole di base → modalità:

- possibile esprimere i valori nutrizionali per porzione e/o per unità di consumo
- condizioni:
 - quantificazione sull'etichetta della porzione o dell'unità
 - indicazione del numero di porzioni o unità contenute nell'imballaggio

Regole di base → modalità:

“per porzione e/o per unità di consumo”

→ in aggiunta all'indicazione per 100 g/ml

→ sostitutiva in alcuni casi:

- se si è scelto di aggiungere l'indicazione per assunzione di riferimento
- per alimenti non preimballati, soggetti a dichiarazione nutrizionale “semplificata” (art. 30 par. 5 – art. 33 par. 3)

(“La porzione o l'unità utilizzata è indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale”)

Regole di base → modalità:

-alimenti non preimballati = offerti in vendita senza preimballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta

→ volontaria (art. 44)

→ se apposta è semplificata:

a) solo valore energetico, oppure

b) valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale

- regolamento UE n. 1169/2011

Regole di base → modalità:

- conforme alle «pratiche leali d'informazione» (art. 7)
- facilmente visibile, chiaramente leggibile ed “eventualmente indelebile”
- in forma di tabella, se lo spazio lo consente, oppure in formato lineare (art. 34)
- mediante simboli solo a condizioni ad oggi non definite (art. 35)

- regolamento UE n. 1169/2011

Regole di base → modalità:

- unico campo visivo
- irrilevante che sia quello principale o un campo visivo posteriore
- possibilità di ripetere nel campo visivo principale alcune informazioni

- regolamento UE n. 1169/2011

Regole di base → modalità:

- possibilità di ripetere nel campo visivo principale alcune informazioni:
 - solo valore energetico, oppure
 - valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale (anche non in forma di tabella)

Soggetti sanzionati:

- il responsabile commerciale (art. 8, reg. 1169), o l'importatore nell'UE
- qualsiasi altro operatore della filiera, che abbia introdotto informazioni nuove o modificato quelle esistenti (responsabilità sanzionatoria limitata alle modifiche che ha introdotto)

Sanzioni?

- problema: mancata adozione in Italia del decreto che introdurrà le sanzioni per le violazioni al reg. UE n. 1169/2011
- problema più generale (anche per tutte le altre violazioni del regolamento)
- impossibilità di applicare analogicamente le sanzioni previste dall'art. 10 d.lgs. n. 77/1993)

Sanzioni?

- il metodo suggerito dal Ministero dello Sviluppo economico (circolare 6/3/2015) non è utilizzabile

→ perché illegittimo in sé

→ perché illegittimo a maggior ragione in materia sanitaria